



COMUNICATO UFFICIALE N.439

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 31 Maggio 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DE MARCHIS/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il sig. DE MARCHIS Alessandro, nato a Roma il 24.09.2000 (C.F. DMR LSN 00P24 H501U), per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC in data 14.03.2023 alla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, con sede in ARDEA (RM), Via Rieti snc, P. IVA 08503431002, ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00. Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 con la predetta ASD Nuova Florida 2005, militante nel campionato di serie D, e di aver sottoscritto con la medesima un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.08.2022 e sino al 30.06.2023.

Detto accordo, ritualmente e tempestivamente depositato presso il competente Dipartimento, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 15.000,00.

La società, tuttavia, nonostante l'integrale adempimento da parte del calciatore alle proprie obbligazioni, nonché il preciso riconoscimento attuato attraverso la liberatoria datata 23.12.2022, non ha provveduto al versamento della residua somma di euro 1.500,00.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Sig. De Marchis ha chiesto che questa Commissione condanni A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 al pagamento della somma di € 1.500,00 e che il reclamo sia discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia. Con riserva di chiedere l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.

Non si è costituita la società resistente, che in data 22 maggio 2023 ha fatto pervenire un messaggio PEC nel quale dava atto del contestuale invio di memorie, invece non allegate e mai pervenute neppure per altra via. Né, peraltro, alcuno è comparso per la medesima ASD TEAM Nuova Florida 2005 all'udienza tenutasi 31 maggio 2023, quantunque della sua fissazione avesse ricevuto regolare comunicazione, ed in occasione della stessa il difensore del reclamante, debitamente sostituito in forza di idonea delega, ha confermato le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo ed il procedimento è stato tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare e tempestivo deposito dell'Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Alessandro DE MARCHIS e la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, nonché del versamento della tassa di euro 100,00 e del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento. Va rilevato che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento LND: pertanto, stante la mancanza di qualsiasi contestazione e tenuto pure conto della documentazione prodotta dal reclamante, deve ritenersi provata, così in relazione all'*an*, che al *quantum debeatur* la pretesa del reclamante Sig. De Marchis in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e della dichiarazione contenuta nella liberatoria datata 23.12.2022, documento ugualmente non contestato.

La A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 è tenuta, quindi, al versamento in favore del reclamante della somma di euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ARDEA (RM), Via Rieti snc, P. IVA 08503431002, al Signor DE MARCHIS Alessandro, nato a Roma il 24.09.2000 (C.F. DMR LSN 00P24 H501U), la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del reclamante Signor Alessandro De Marchis del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla dalla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ARDEA (RM), Via Rieti snc, P. IVA 08503431002, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Idriz TOSKIC/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso del calciatore Idriz Toskic, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 03 marzo 2023 alla società Asd Team Nuova Florida 2005 – pec- CrI916023.pe@lazio.lnd.it ed inviato a questa Commissione in pari data con il quale, dato atto che: a) per la stagione sportiva 2022/2023 era stato tesserato con la società Asd Team Nuova Florida 2005, militante nel campionato di Serie D, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 17.08.2022 al 30.06.2023 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 30.000,00; b) nella finestra di mercato del mese di dicembre, di comune accordo con la società, si era trasferito presso altro club laziale di pari categoria; c) all'atto del trasferimento risultava ancora creditore nei confronti della società della somma di € 6.000,00, pari ai rimborsi dei mesi di

novembre e dicembre 2022; d) nella convinzione di favorire la società aveva acconsentito a decurtarsi il rimborso accettando la minor somma di € 4.500,00, come da dichiarazione sottoscritta dalla società ed allegata al ricorso; e) la società, pur essendosi impegnata a corrispondere la somma entro il 15 febbraio 2023, non vi aveva provveduto nonostante le richieste avanzate, anche a mezzo del suo difensore; chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 4.500,00.

- Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;
- Letta la pec della società Asd Team Nuova Florida 2005 pervenuta a mezzo pec in data 22 maggio 2023 con la quale si dà atto di inviare memorie in relazione al ricorso, con la precisazione: " *che non possiamo fornire nessuna informazione in merito, in quanto è presente un'indagine da parte della procura federale riguardo il medesimo calciatore*" e dato atto che nessuna memoria risulta allegata alla pec;
- Preso atto che la società non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 n. 5 Regolamento LND, così come modificato dal Consiglio Federale FIGC in data 11 ottobre 2022, modifica pubblicata con c.u. n. 50/A della FIGC che prescrive, a far data dal 1° gennaio 2023, che la parte resistente può inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del ricorso- nel caso in esame la costituzione doveva avvenire entro il 18 marzo 2023- e che eventuali nuove memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine e che, pertanto, la società risulta contumace;
- Dato atto che alla seduta del 31.05.2023 la società, regolarmente avvisata, non è comparsa e che è comparso personalmente il calciatore Idriz Toskic che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento;

OSSERVA

Il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore ha prodotto l'accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 30.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del debito della società che riconosce di dover corrispondere, entro il 15 febbraio 2023, la somma di € 4,500,00 al calciatore per le sue prestazioni sportive, documento non contestato dalla società intimata. La dichiarazione sottoscritta dalla società allegata al ricorso, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, è da considerarsi un atto ricognitivo del debito. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., una volta intervenuta una ricognizione del debito, il credito vantato dal beneficiario della scrittura si presume esistente. Nel caso in esame, pertanto, non avendo la società Asd Team Nuova Florida 2005 offerto prova contraria della validità della ricognizione del debito prodotta dal calciatore, a nulla valendo le generiche ed inutilizzabili affermazioni contenute nella pec inviata a questa Commissione in data 22 maggio 2023, il ricorso va accolto con la conseguenza che la società Asd Team Nuova Florida 2005 deve essere condannata al pagamento della somma richiesta dal calciatore

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 al pagamento in favore del signor IDRIZ TOSKIC della somma di € 4.500,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PERSICHINI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 31.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PERSICHINI LORENZO ricevuto a mezzo pec il 20.03.2023, oltre la contestuale comunicazione di notifica del ricorso alla società via pec in data 14.03.2023;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della costituzione fuori termine della Società datata 22.05.2023, pertanto da ritenersi inammissibile;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 31.05.2023, tramite il proprio legale;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 20.000,00, con decorrenza dal 09.08.2021 al 30.06.2022. Il ricorrente esprimeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 18.000,00, e lamentava di essere creditore dalla ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 dell'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preliminarmente, va rivelato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, pur ritualmente

intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, e pertanto, non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del sig. PERSICHINI LORENZO di euro 2.000,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio VANNI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 31.5.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Flavio Vanni del 23.2.2023 (ricevuto a mezzo pec il 20.3.2023), regolarmente notificato il 15.3.2023 alla A.S.D. Team Nuova Florida 2005 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione dell'associazione (30.3.2023), della comunicazione del 21.4.2023 alla quale era allegata la procura in favore del legale, e delle due memorie integrative del calciatore (rispettivamente del 20.5.2023 e del 24.5.2023) nonché della memoria integrativa trasmessa dalla resistente (23.5.2023);

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermo quanto rilevato per la memoria integrativa dell'associazione), e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i rispettivi difensori all'udienza del 31.5.2023;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dall'1.8.2022), nel quale è previsto un compenso globale lordo annuo di euro 3.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di non aver ricevuto dalla associazione alcuna somma nonostante lo stesso abbia

adempito ai suoi obblighi fino al 19.12.2022 e, pertanto, sulla scorta del conteggio effettuato moltiplicando l'importo giornaliero di euro 8,98 (derivante dalla divisione tra il compenso globale lordo e il numero complessivo dei giorni – 334 – previsti dall'accordo) per i giorni compresi nell'arco temporale 1.8.2022-19.12.2023 (141 giorni), ne ha chiesto la condanna al *“pagamento della somma di Euro 1.266,18”*.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha chiesto l'annullamento dell'accordo economico *“in quanto scaduti i termini di presentazione dello stesso i quali come da regolamento Noif ha la tempistica massima al 31 ottobre della stagione in corso e di 30 giorni qualora venisse sottoscritto dopo tale data da parte della società e 45 giorni da parte del calciatore. Tanto che il nominativo non era presente nella lista degli accordi economici depositati richiesti il 31/01/2023”* e, conseguentemente, il rigetto della richiesta del ricorrente.

Il calciatore, con una prima *memoria integrativa* trasmessa il 20.5.2023: • ha contestato il contenuto dell'avversa memoria rilevando come sia la C.A.E. sia il T.F.N. fossero già stati chiamati a pronunciarsi sul profilo sollevato dalla resistente statuendo che il termine di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. fosse da considerarsi ad ogni effetto ordinatorio e non già perentorio (decisione n. 67/T.F.N.-S.V.E.-21-22), essendo principio consolidato che, in presenza di un accordo regolarmente concluso, recante timbro societario, sottoscrizione delle parti e non contestata esecuzione della prestazione sportiva, si debba riconoscere piena efficacia all'accordo economico (T.F.N. S.V.E. C.U. n. 7 – 2015-2016), anche alla luce del principio di *“tutela dell'affidamento”* (Corte di Giustizia Federale C.U. n. 162 – 2013/2014); • ha rilevato che, in considerazione dell'eccezione strumentale, incombe sulla C.A.E. l'onere – ex art. 28.8 Reg L.N.D. – di trasmettere gli atti alla Procura Federale stante la violazione dell'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. (citando al riguardo T.F.N. Sez. Disc. n. 65 2019/2020 – T.F.N. Sez. Disc. 159 2019/2020), avendo dovuto provvedere il calciatore al deposito; • ha insistito, infine, per la richiesta di condanna, non avendo la resistente dimostrato di aver provveduto al pagamento di alcuna somma, nonostante l'adempimento del calciatore ai propri obblighi fino al 19.12.2022, data del suo trasferimento ad altro Club (fatto non contestato dalla società).

L'associazione con memoria integrativa trasmessa il 23.5.2023: • ha ribadito preliminarmente l'invalidità/inefficacia dell'accordo economico per tardività del deposito (il 22.2.2023, giorno antecedente al ricorso), con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 25 (invero 28), comma 3, L.N.D., atteso che la norma intenderebbe chiarire che sono ammissibili solo i ricorsi che trovano fondamento negli accordi regolarmente e tempestivamente depositati, considerato che l'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. non consente il deposito oltre i termini previsti; • ha evidenziato che se il deposito tardivo non è consentito, né accettato, è da qualificare come *tamquam non esset* e che non si può pretendere che il Dipartimento Interregionale possa esprimere sempre un provvedimento di non accettazione degli accordi depositati oltre i termini, fermo restando che la sanzione sarebbe stabilita in automatico dalle N.O.I.F.; • ha specificato che, a conferma di quanto precede, il ricorso non è stato preceduto da alcuna lettera di messa in mora; • ha rilevato che la C.A.E., nel decidere, dovrebbe trovare fondamento solo nelle norme federali, ragione per la quale non sarebbe condivisibile il ragionamento del T.F.N. – contenuto nella decisione n. 67 – in quanto anche il calciatore (che non può non conoscere il contenuto dell'art. 94 ter N.O.I.F.) è soggetto ad un termine per il deposito; • ha osservato che l'accordo in deliberazione rientrerebbe nella categoria dei contratti sottoposti a condizione sospensiva (con la conseguenza che il mancato deposito ne determinerebbe l'inefficacia fin dalla sua sottoscrizione; secondo altra impostazione il mancato deposito costituirebbe un mutuo dissenso tacito, così estinguendo con fatti concludenti un

accordo che le parti non avevano interesse ad adempiere, come confermato dal tesseramento a dicembre con altra società); • ha chiesto l'audizione del presidente e del direttore sportivo per confermare tale scelta condivisa; • ha dedotto che il mancato deposito dell'accordo costituirebbe una forma di tacita risoluzione dell'accordo e che la norma, diversamente da quanto sostenuto dal T.F.N., intenderebbe garantire la certezza dei rapporti e un ordinato svolgimento delle vicende economiche; • ha insistito per l'inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto stante l'infondatezza nel merito.

Il ricorrente calciatore con una seconda memoria integrativa trasmessa il 24.5.2023: • ha contestato il richiamo all'art. 28, comma 3, Regolamento L.N.D. e all'inammissibilità del ricorso, in quanto tale norma regola solo instaurazione del procedimento senza alcun riferimento al 94 ter, comma 2, N.O.I.F.; • ha rilevato di aver correttamente presentato il ricorso, rispettando tutti gli adempimenti formali; • ha richiamato, quanto all'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. le deduzioni delle precedenti memorie integrative; • ha ribadito che il calciatore è rimasto a disposizione della società e del tecnico fino al 19.12.22, rispettando tutti i suoi obblighi e senza che la società gli contestasse mai nulla; • ha rilevato come non ci fosse mai stato nessun accordo circa il non procedere al deposito, tanto che dopo aver verificato che società non l'aveva fatto vi ha provveduto lui direttamente; • si è opposto all'audizione testimoni.

In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 31.5.2023, sono comparsi i difensori delle parti (per il ricorrente un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente, quanto al profilo di inammissibilità del ricorso, la relativa domanda non può essere accolta considerato che non si può ritenere inefficace un accordo economico che, seppur tardivamente, è stato depositato presso l'Ufficio Tesseramento Interregionale (che non lo ha respinto e, dunque, lo ha accettato) e non potendo, di certo, un deposito tardivo rendere inefficace un rapporto economico che, da un punto di vista sostanziale, è stato invece correttamente eseguito dal calciatore fino al suo trasferimento in altro sodalizio calcistico – tanto che nessuna contestazione è mai stata mossa da parte della società al calciatore, né antecedentemente all'instaurazione del procedimento, né d'altronde nelle memorie difensive – andando così a far nascere nel calciatore un reale affidamento, meritevole di tutela.

Il Sig. Vanni ha confidato, infatti, nel rispetto delle norme e della relativa normale prassi da parte della società con la quale ha intrapreso una collaborazione sportiva e, resosi edotto del mancato deposito dell'accordo economico, non ha potuto far altro che procedere lui stesso all'incombente (seppur tardivamente).

Il ragionamento che precede trova, peraltro, pieno conforto anche nelle decisioni del T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione), che ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie identiche a quella in delibazione nel senso che precede (come, peraltro, correttamente ricordato anche dal ricorrente – cfr. al riguardo la Decisione/0067/TFNSVE-2021-2022 Registro procedimenti n. 0043/TFNSVE/2021-2022).

Per completezza si rileva, infine, quanto all'audizione del presidente e del direttore sportivo, che tale richiesta, in considerazione di quanto sopra osservato, è assolutamente irrilevante e fermo restando che è lo stesso Regolamento L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che "le

prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale” (eccezionalità che non si rinviene nel caso di specie).

La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si rileva, al riguardo, come il calcolo “su base giornaliera” proposto dal ricorrente sia conforme al criterio adottato da questa Commissione.

Il mancato deposito da parte della Associazione impone, invece, alla C.A.E. la trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa riterrà opportuni, considerato che nel caso di specie sembrerebbero essere state commesse eventuali infrazioni a norme federali.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 1.266,18.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Flavio Vanni dell'importo di euro 1.266,18, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Davide GAETANI/A.S.D.LANUSEI CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 31.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GAETANI Davide ricevuto a mezzo pec il 6.04.2023, regolarmente notificato alla ASD LANUSEI Calcio

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della costituzione tardiva da parte della ASD LANUSEI Calcio che ha fatto pervenire alla CAE ed al ricorrente in data 22.05.2023 una memoria dove conferma la sottoscrizione dell'accordo e

rivendica di aver corrisposto per intero l'importo dovuto avendo dovuto trattenere imposte per la differenza. Rivendica nella stessa memoria di aver comminato al calciatore Davide GAETANI multe, ai sensi del regolamento disciplinare societario, per un totale di € 1.000,00 ad aver anticipato spese per utenze relative all'appartamento messo a disposizione al Sig. Davide Gaetani per un totale di € 685,99. Per tutti i motivi sopra esposti chiede il rigetto del reclamo.

Il ricorrente in data 25.05.2023 presenta controdeduzioni insistendo sulla richiesta presentata nel reclamo, al netto però, delle anticipazioni sulle utenze e delle multe citate dalla ASD LANUSEI Calcio.

VALUTATI

comunque i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, presente, attraverso i propri delegati all'udienza del 31.05.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD LANUSEI Calcio, per la stagione sportiva 2021/22, a fronte di un compenso globale lordo di euro 22.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 17.800,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD LANUSEI Calcio al "pagamento della somma di Euro 4.200,00".

La ASD LANUSEI Calcio ha informato la CAE che al giocatore è stato corrisposto per intero il compenso al netto delle imposte, non fornendo però prova dell'avvenuto pagamento delle stesse e nello stesso documento chiede di tenere in considerazione anche somme dovute da Davide GAETANI a titolo di rimborso spese anticipate e multe a suo debito per un totale di € 1.685,99.

Il ricorrente, con memoria integrativa trasmessa il 25.05.2023, insiste per il riconoscimento della somma dovuta al netto della somma sopra evidenziata riconducendo pertanto la richiesta ad € 2.514,01.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD LANUSEI Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Davide GAETANI dell'importo di € 2.514,01, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla ASD LANUSEI Calcio di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Manfredo PIETRANTONIO/S.S.CHIETI F.C.1922 S.R.L.

La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Manfredo PIETRANTONIO, regolarmente notificato a

mezzo p.e.c. alla società S.S. CHIETI FC 1922 SRL e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società convenuta;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integrale visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. Manfredi PIETRANTONIO ha adito codesta Commissione con ricorso proposto per ottenere il pagamento delle somme previste dall'accordo economico annuale sottoscritto ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società SS CHIETI FC 1922 , in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, per un compenso annuo lordo di Euro 18.808,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive fino alla data del 3.12.2022, momento a partire dal quale si è trasferito presso altro sodalizio sportivo.

Denuncia di aver ricevuto da parte della società resistente, per il periodo temporale di riferimento, il minor importo rispetto al dovuto di € 3.615,83, assumendo di esserne creditore, pertanto, del residuo quantificato in misura pari ad € 2.732,48.

La SS CHIETI FC 1922 , pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Va altresì preso atto della documentazione pervenuta alla C.A.E. a ridosso dell'udienza, con la quale il calciatore ha rilasciato dichiarazione debitamente sottoscritta nella quale si dà atto dell'avvenuto pagamento di un importo pari a 2.000,00 oltre oneri di legge a beneficio del ricorrente, il quale ha dichiarato nella scrittura allegata alla comunicazione sottoscritta di ritenersi integralmente soddisfatto a seguito dell'avvenuto pagamento dei predetti importi, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/SSD ARL CITTA' DI ACIREALE 1946

La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Palermo Francesco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23.03.2023 alla società SSD Città di Acireale 1946 arl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società SSD Città di Acireale 1946 arl, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 17.000,00. Lo stesso, in data 27.12.2022, veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo (Siracusa) e, nonostante abbia adempiuto – fino alla data anzidetta – a tutti i suoi obblighi, afferma di aver ricevuto dalla società Città di Acireale la minor somma di Euro 6.100,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 925,13, calcolato secondo i giorni di effettivo tesseramento (131 gg).

Va tuttavia rilevato che il ricorrente, in data 05.05.2023, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto il pagamento dell'importo residuo dovuto, allegando a tal uopo copia della ricevuta del bonifico bancario e quietanza liberatoria rilasciata alla società debitrice.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BIANCO/SSD ARL CJARLINS MUZANE

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 20 marzo 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Paolo Bianco (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Casarano (Le) il 23 maggio 2003, ha esposto quanto segue:

- a. per la stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un contratto (tesseramento in prestito) - con durata dal 25 luglio 2022 al 30 giugno 2023 - con la SSD ARL Cjarlins Muzane (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso lordo pari a euro 11.200,00;
- b. il 3 gennaio 2023 il calciatore è tornato (rientro dal prestito) alla SS Audace Cerignola srl;
- c. la società ha corrisposto al calciatore euro 3.600,00;
- d. il calciatore resta creditore di euro 1.752,92 nei confronti della società.

L'importo in esame è stato calcolato nel ricorso come appresso.

Data la somma di euro 11.900,00 di cui all'accordo economico, per una durata complessiva pari a n. 341 giorni e considerata l'effettiva permanenza del calciatore per complessivi n. 163 giorni dal 25 luglio 2022 al 3 gennaio 2023 l'operazione matematica effettuata dal calciatore è la seguente: "11.900,00 euro : 341 giorni = 32,84 euro al giorno. 32,84 euro x 163 giorni = 1.752,92 euro".

Il calciatore ha chiesto alla CAE in via principale e nel merito di dichiarare che la società non ha rispettato il contratto e di condannarla al pagamento della somma di euro 1.752,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Altresì il calciatore ha chiesto la discussione in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza dell'31 maggio 2023.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la SSD ARL Cjarlins Muzane a riconoscere al Sig. Bianco, come in epigrafe individuato, la somma di 1.752,92 euro (millesettecentocinquanta due/92) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Diletta MACCHIARELLA/USD BITONTO C/5

La C.A.E. riunitasi in data 31.05.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Palermo Francesco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 13.02.2023 alla società Usd Bitonto Calcio a 5 ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

la ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Usd Bitonto Calcio a 5, militante nel campionato di Calcio a 5, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00, con data di

decorrenza dal 01.09.2021. La stessa espone di aver adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società anzidetta la minor somma di Euro 6.300,00, con la conseguenza che sarebbe creditrice nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 700,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Va tuttavia rilevato che la ricorrente, in data 05.05.2023, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto il pagamento dell'importo residuo dovuto, allegando a tal uopo copia della quietanza liberatoria rilasciata alla società debitrice.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessata materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 27 Giugno 2023

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete